



# CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

## COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI (ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021)

Referto sui conti consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del 3 - 4 ottobre 2021 per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale

**COMUNE DI CHIOGGIA**

Approvato con deliberazione n. 57/2022/CSE



CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI | REFERTO SPESE ELETTORALI



**CORTE DEI CONTI**

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

**COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE  
SPESE ELETTORALI  
(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021)**

Referto sui conti consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del 3 - 4 ottobre 2021 per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale

**COMUNE DI CHIOGGIA**

---

**COMPONENTI DEL COLLEGIO:**

**Pres. Maria Elisabetta Locci**

**Cons. Elena Brandolini**

**Cons. Amedeo Bianchi**

**COLLABORATORI:**

Anna Maria Di Donato

Marzia Sulzer

# 1 PREMESSA

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione di controllo per il Veneto ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e dell'art. 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, con il presente referto espone gli esiti del controllo eseguito sui conti consuntivi delle spese sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che hanno partecipato alle consultazioni elettorali amministrative del Comune di Chioggia (VE) del 3 - 4 ottobre 2021.

Il referto è redatto ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. c) secondo alinea, e comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni (vedi da ultimo, art. 14 bis, della legge 21 febbraio 2014, n. 13, di conversione, con modificazioni, del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149).

La legge 6 luglio 2012, n.96 recante *“Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”*, così come novellata a cura dell'art. 33, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116), ha innovato la disciplina in materia di rimborsi delle spese elettorali ai partiti, degli obblighi dei movimenti politici e dei singoli candidati, nonché dei controlli da parte dei vari organi preposti.

Per quanto di specifico interesse nell'ambito di questo referto, l'art. 13 della legge citata introduce non solo limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, ma prevede un obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale introducendo nell'ordinamento un controllo qualificato, limitato ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, intestato ad un apposito Collegio istituito presso le Sezioni regionali della Corte dei Conti; ciò al fine di assicurare la correttezza e la lealtà della competizione elettorale nonché la trasparenza dei mezzi finanziari impiegati a copertura delle spese” (cfr. Sezione Autonomie delibera n. 12/2014/QMIG).

Nel rideterminare ex novo i limiti alle spese elettorali in argomento, e nel dettare la disciplina dei correlati controlli, oggetto del presente referto, la norma in questione ha **delineato un articolato quadro normativo** attraverso la tecnica del rinvio diretto a talune disposizioni della

normativa nazionale per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, contenuta nella legge 10 dicembre 1993, n. 515. Più precisamente, il comma 6 dell'art. 13 della citata legge n. 96/2012, rinvia, con l'aggiunta di alcune indicazioni interpretative, alle seguenti disposizioni della legge n. 515/1993:

- art. 7, Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, Tipologia delle spese elettorali;
- art. 12, Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;
- art.13, Collegio regionale di garanzia elettorale;
- art.14, Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati;
- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

L'attività espletata, pertanto, è stata eseguita in stretta osservanza alla soprarichiamata normativa nonché agli indirizzi interpretativi unitari, per il corretto ed omogeneo funzionamento dei controlli affidati ai Collegi istituiti presso le Sezioni regionali, di cui alle deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte di conti n. 24/SEZAUT/2013/INPR e n. 12/SEZAUT/2014/QMIG, contenenti rispettivamente i primi indirizzi interpretativi inerenti al controllo sulle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e gli orientamenti in ordine all'adeguamento dei profili organizzativi del controllo stesso alle sopravvenienze di cui al D.L. n. 149/2013 e relativa legge di conversione.

In conseguenza di ciò, la presente relazione si mantiene nei limiti di valutazioni attinenti ai soli aspetti di legittimità e di regolarità documentale in ossequio al dettato normativo (comma 3, art. 12, legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni ed integrazioni) che espressamente dispone che *"I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse"*, tenuto, altresì conto, degli orientamenti già espressi dalla Magistratura contabile sia in sede di controlli centrali che territoriali.

Va, altresì, evidenziato, quanto all'ampiezza del controllo intestato al Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio, che la normativa di riferimento opera una netta separazione dell'obbligo di rendicontazione della

formazione politica da quello del singolo candidato tanto che anche i controlli sono affidati a due organi distinti.

In particolare, con riferimento alle elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, il controllo sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale è affidato, come anticipato, ad un apposito Collegio, composto da tre magistrati, istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, mentre la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati, è affidata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo di regione.

Quanto alla natura, la Corte dei conti esercita una funzione di controllo (assimilabile a quella svolta ex articolo 100 della Costituzione) sulla legittimità e regolarità dei conti, corredata in via eccezionale da una funzione sanzionatoria di carattere amministrativo.

Ciò precisato, questo Collegio, espletata l'attività istruttoria di propria competenza e valutata la documentazione versata in atti, ha proceduto a redigere e ad approvare il presente referto, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie con la richiamata deliberazione n. 24/2013, come confermata sul punto anche dalla successiva deliberazione n. 12/2014.

Il referto si articola in due parti:

1. una parte generale, in cui vengono delineate ed evidenziate le criticità ed i problemi applicativi riscontrati; l'esposizione dei lavori del Collegio e degli indirizzi operativi seguiti nello svolgimento dell'attività di verifica;
2. una parte speciale, in cui, singolarmente per ogni formazione politica, vengono sinteticamente descritti i contenuti dei rendiconti presentati, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito ossia le valutazioni che è stato possibile formulare allo stato degli atti.

## **2 PARTE GENERALE**

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali ha ritenuto opportuno, facendo altresì tesoro dell'esperienza maturata in occasione delle diverse tornate delle elezioni amministrative successive alla approvazione della legge 06/07/2012, n. 96, strutturare l'attività ad esso intestata seguendo delle linee guida che fanno riferimento ai principi giuridici desumibili dai referti stilati dai Collegi di controllo sulle spese elettorali sostenute per le elezioni politiche e regionali degli anni pregressi, nonché alle deliberazioni della Sezione Autonomie (in particolare le delibere n. 24/2013 e n. 12/2014) che, risolvendo questioni interpretative relative alla normativa di riferimento, offrono criteri per lo sviluppo del controllo.

Per conseguenza, ha aderito alle posizioni già espresse in occasione del controllo sulle spese elettorali effettuate per le elezioni amministrative successive alla approvazione della legge 06/07/2012, n. 96. Inoltre, alla luce delle novità legislative sul tema (in particolare l'introduzione di un robusto apparato sanzionatorio in caso di mancato deposito del rendiconto) il Collegio ha avuto cura di assegnare la massima prevalenza alla legittimità sostanziale degli adempimenti, a fronte della finalità di trasparenza e correttezza nella gestione contabile dei partiti definita dalla normativa vigente in materia.

### **2.1 SOGGETTI PASSIVI E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO**

La normativa prevede che i rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni elettorali devono presentare il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, e alle correlate fonti di finanziamento, al Collegio di controllo sulle spese elettorali, istituito presso la Sezione regionale di controllo competente per territorio, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale (art. 12, comma 1, legge n. 515/1993 nel testo riformato a cura dell'art. 14-bis del decreto legge n. 149/2013 e come richiamato dall'art. 13, comma 6, legge n. 96/2012).

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a seguito della modifica apportata dalla legge n. 13/2014, di conversione del decreto-legge n. 149/2013, sono diventati i soggetti destinatari della trasmissione dei rendiconti delle spese elettorali, nell'interpretazione della



modifica legislativa formulata dalla Sezione Autonomie nella delibera n. 12/2014, senza il tramite del Presidente del Consiglio Comunale.

La norma, così come sopra ricostruita, mette in luce comunque una criticità nella qualificazione dei “rappresentanti” di partiti, liste o movimenti tenuti alla presentazione del rendiconto. Come verrà illustrato in seguito, il Collegio ha fatto propria una nozione molto ampia del termine “rappresentante”, ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto, ovvero della nota di trasmissione, da parte di un qualsiasi soggetto avente un rapporto funzionale con la lista. Pertanto, sono state ritenute valide, sussistendo il predetto collegamento, anche la presentazione di rendiconti per più liste da parte di un unico soggetto, nonché la presentazione di diversi rendiconti da parte di più soggetti per la medesima lista.

In relazione al termine ultimo (45 giorni) per la presentazione del rendiconto si osserva che lo stesso decorre dall’insediamento del Consiglio Comunale e il Collegio ha ritenuto di qualificarne la natura nella sua accezione ordinatoria, verificandone il rispetto attraverso il controllo della data di trasmissione o la data di deposito brevi manu del conto.

Resta salvo il puntuale accertamento volto ad identificare una violazione dell’obbligo di legge al deposito del rendiconto (soggetta a specifica sanzione) rispetto ad un mero ritardo; ipotesi quest’ultima ammissibile e supportata proprio dalla citata deliberazione n. 24/2013 della Sezione delle Autonomie, laddove si afferma che, scaduto il termine per il deposito, la Sezione regionale (oggi Collegio), prima di irrogare la sanzione, deve accertare con apposita attività istruttoria “se l’eventuale mancato invio del consuntivo sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente alla inottemperanza a formale atto di contestazione”.

## **2.2 ATTIVITÀ SANZIONATORIA**

In relazione all’attività sanzionatoria, il legislatore affida, altresì, al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso sia di mancato deposito dei consuntivi di spesa che di mancata indicazione delle relative fonti di finanziamento o di violazione dei limiti di spesa stabiliti.

Per l’esercizio dei poteri sanzionatori la legge (nella versione previgente alla novella del 2014) operava una espressa ripartizione di competenze tra la Sezione regionale di controllo ed il Collegio, attribuendo alla prima il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria

da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali (art. 13, comma 7, legge n. 96/2012), e riservando al Collegio un distinto potere sanzionatorio per le ipotesi sia di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento sia di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti (art. 15, commi 15 e 16, legge n. 515/1993).

Su questo quadro normativo, il legislatore è di recente intervenuto con la modifica introdotta dall'art. 14-bis della legge 21 febbraio 2014, n. 13 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore" che ha inciso sull'assetto dei controlli della Corte dei conti modificando, al primo comma, la legge n. 515/1993, in particolare l'art. 12, comma 1, e al secondo comma, la legge n. 96/2012, in particolare l'art. 13, comma 7, che risulta così riformulato: "In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, il collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni."

Con tale modifica normativa, dunque, è venuta meno la funzione sanzionatoria prevista in caso di mancato deposito dei consuntivi dapprima intestata alla Sezione regionale di controllo e la stessa è stata attribuita al Collegio di controllo istituito presso la medesima Sezione. In conseguenza, il Collegio risulta ora competente all'applicazione di tutte e tre le ipotesi sanzionabili ai sensi dell'art. 15, commi 14, 15 e 16, legge n. 515/1993.

In ordine agli ulteriori profili organizzativi in materia di controllo delle spese elettorali, conseguenti a tale ultima novella legislativa, nella citata deliberazione n. 12/2014 è stata ribadita l'applicazione dei principi generali in tema di garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo (richiamati nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689) nei casi in cui il Collegio di controllo sia competente a comminare la sanzione amministrativa pecuniaria.

## 2.3 PROCEDURE, METODOLOGIE ED ESITI DEL CONTROLLO

La disciplina normativa di riferimento delinea gli speciali Collegi di controllo previsti dalla legge n. 96/2012, come articolazioni organizzatorie dotate di competenza riservata o funzionale i quali, per il compimento della funzione di controllo ad essi attribuita, non possono eccedere l'ambito di una "verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse" (art. 12 della legge n. 515/1993).

In proposito, va chiarito che per "conformità alla legge" delle spese sostenute deve intendersi, in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 515 del 1993, la sussistenza di una connessione, diretta o indiretta, della spesa con le finalità elettorali secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale e che "a tal fine i Collegi svolgono una attività istruttoria che si compendia nella disamina dei documenti trasmessi in allegato ai conti consuntivi e, osservando le garanzie del contraddittorio, nella richiesta di informazioni, chiarimenti ed integrazioni rivolte direttamente alle formazioni politiche interessate alla resa del conto"<sup>1</sup>.

La eventuale dichiarazione di irregolarità dei rendiconti potrà dipendere, oltre che dai casi di estraneità della spesa rispetto alle tipologie previste dalla legge, anche da un difetto formale della documentazione (nel qual caso l'irregolarità sarà suscettibile di mera segnalazione) o, altrimenti, da un vizio riconducibile alla mancanza di idonea prova documentale. In quest'ultima ipotesi, come sottolineato nella più volte richiamata deliberazione n. 24/2013 della Sezione delle Autonomie, particolare attenzione dovrà essere rivolta alle fonti di finanziamento delle spese per la campagna elettorale, in quanto, non essendo previste forme di rimborso, il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo non potrà limitarsi alle risorse cd. interne, derivanti cioè da disponibilità proprie

---

<sup>1</sup> Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR

delle formazioni politiche, ma si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi.

La prescritta attività di controllo deve concludersi nel termine di sei mesi dalla presentazione dei consuntivi di che trattasi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque, non superiore ad altri tre mesi (art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993).

Per ciò che attiene alla individuazione del *dies a quo* qualora i consuntivi non pervengano tutti alla medesima data, il termine iniziale di decorrenza per i lavori del Collegio viene individuato nella data in cui l'ultimo dei rendiconti perviene alla Corte dei conti.

Quanto, poi, alla attività di analisi e controllo del Collegio, nel richiamare quanto già esposto nelle premesse del presente referto, si precisa che la stessa è stata essenzialmente rivolta alla verifica: 1) del rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei consuntivi; 2) del rispetto del limite massimo di spesa; 3) della conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale; 4) della dimostrazione della spesa attraverso idonea documentazione; 5) dell'indicazione delle fonti di finanziamento.

In ordine all'accertamento della regolarità della presentazione dei consuntivi, occorre evidenziare che, a differenza di quanto accade nel caso di elezioni politiche o regionali in cui il mancato rispetto del predetto termine comporta conseguenze diverse in dipendenza del diritto della formazione politica al percepimento del contributo statale<sup>2</sup>, nel caso specifico delle elezioni comunali, non essendo in ogni caso previsti contributi statali, l'unica sanzione applicabile è quella prevista dall'art. 13, comma 7, della richiamata legge n. 96/2012 ossia l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista. Gli stessi indirizzi interpretativi forniti dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 24/2013/INPR (confermato dalla successiva deliberazione n. 12/2014/QMIG), peraltro, lasciano aperta la possibilità di considerare non sanzionabili anche consuntivi depositati oltre i termini<sup>3</sup> e l'orientamento emerso in sede di controllo sia sulle elezioni politiche 2006 che

---

<sup>2</sup> Il decreto-legge n. 149 del 28/12/2013 convertito con legge n. 13 del 21/02/2014 ha abolito il finanziamento pubblico diretto ai partiti ed in particolare i rimborsi elettorali. Il finanziamento avviene attualmente in forma indiretta mediante contributi per le attività istituzionali dei gruppi parlamentari o gruppi consiliari costituiti in seno al Consiglio regionale o provinciale per le Province autonome. Inoltre, i partiti ricevono, nei limiti previsti dalla normativa citata, parte della quota Irpef dovuto allo Stato e quella destinata direttamente a loro in sede di dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti (cd. 2 per mille e 8 per mille) oltre che le erogazioni liberali da parte dei privati.

<sup>3</sup> Nelle richiamate deliberazioni, infatti, si stabilisce la necessità di accertare, con apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente alla inottemperanza a formale atto di contestazione.

amministrative<sup>4</sup>, ha ritenuto che sono da considerare utilmente presentati i consuntivi pervenuti prima dell'irrogazione della relativa sanzione e che, entro lo stesso termine, gli stessi possano essere, se del caso, rettificati e/o integrati. Quanto alle accertate discrasie sul piano formale della documentazione prodotta, il Collegio, facendo debita applicazione dei canoni ermeneutici esposti in precedenza, ha ritenuto che siano senz'altro ascrivibili al novero dei casi di applicazione della legge n. 689/1981 le seguenti irregolarità:

- mancato deposito del consuntivo;
- mancata indicazione delle fonti di finanziamento;
- mancata osservanza dei limiti di spesa.

Sulla scorta delle coordinate più sopra descritte e dei principi affermati dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 24/2013 e n.12/2014, i restanti casi sono stati annoverati residualmente tra quelli soggetti a una regolarizzazione documentale.

Quanto ai soggetti tenuti alla sottoscrizione del rendiconto, il Collegio, come già evidenziato in precedenza, conformemente ad un indirizzo espresso da altri Collegi di controllo<sup>5</sup>, ha privilegiato un'interpretazione estensiva del termine "rappresentante" contenuto nell'art. 12, co. 1 cit., ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto da parte di un qualsiasi soggetto, avente un rapporto funzionale con la lista. Pertanto, è stata considerata rituale la sottoscrizione effettuata dal capolista o da altro candidato di lista, dal candidato sindaco, dal segretario regionale, provinciale o comunale del movimento politico.

Il rendiconto oggetto dell'attività di controllo riporta l'indicazione delle spese sostenute per la campagna elettorale, che devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata a dimostrazione delle stesse, e delle fonti di finanziamento correlate (art.12 della legge n. 515/1993).

Nel caso la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero nel caso che le spese siano state sostenute direttamente dai singoli candidati e i finanziamenti siano stati

---

<sup>4</sup> cfr. *ex multis*: Collegio di controllo sulle spese elettorali delle formazioni politiche presenti alla campagna elettorale del 28 e 29 marzo 2010 per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario; Collegio di controllo presso la Sezione di controllo per la Regione Emilia-Romagna, deliberazione n.66/CSE/2014, n. 139/CSE/2014; Collegio di controllo presso la Sezione di controllo per le Marche deliberazione n. 57/CSE/2014, n. 51/CSE/2014;

<sup>5</sup> Cfr. Collegio Sardegna, deliberazione n. 2/2018/CSE; Collegio di controllo Piemonte, Deliberazione n. 63/2014/SRCPIE/CSE; Collegio di controllo Emilia-Romagna, Deliberazione n. 139/2014/CSE; Collegio di controllo Abruzzo, Deliberazione n. 55/2014/CSE; Collegio di controllo Marche, Deliberazione n. 69/2014/CSE.

ricevuti direttamente da questi ultimi, si è ritenuta necessaria la formale comunicazione al Collegio, al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione (trattasi della fattispecie di “dichiarazione negativa”).

In tema di spese il Collegio, preliminarmente, osserva che allo stato degli atti, le spese dichiarate sono quelle ritenute dallo stesso soggetto politico presentatore come riferibili alla lista, senza che si possa accertare compiutamente che le medesime corrispondano alla totalità delle spese effettivamente sostenute e senza neppure che si possa accertare che ne sia stata osservata la rendicontazione separata rispetto alle spese addebitabili concretamente ai singoli candidati, distinzione in sé estremamente labile sul piano sostanziale e, quindi, affidata solo all'adozione di chiare e riscontrabili tecniche di rendicontazione separata<sup>6</sup>. Le dichiarazioni prodotte si presentano come una sorta di autodichiarazione dei rappresentanti di fatto, spesso prive anche di una formale attestazione positiva di rispondenza al vero e/o un'attestazione negativa di assenza di spese ulteriori, formulate sotto la responsabilità espressa del dichiarante. In conseguenza, viene meno in radice la possibilità di effettuare accertamenti pieni in ordine all'osservanza dei tetti di spesa posti dalla legge o alle verifiche inerenti alla natura delle risorse impiegate per il finanziamento della campagna elettorale.

È appena il caso di precisare che l'individuazione di eventuali spese irregolari, per tipologia, per mancanza di documentazione probativa o perché sostenute in epoche non coincidenti con i tempi di durata della campagna elettorale, ne comporta l'espunzione dal conto, agli effetti del rispetto dei limiti generali, nonché dell'irregolarità nell'impiego della quota di risorse per esse necessarie.

In ordine all'arco temporale di riferimento, questo Collegio ritiene di considerare attinenti anche le fatture emesse al di fuori dal periodo elettorale individuato dall'art. 12 comma 1bis della legge n. 515/1993 (e precisamente periodo individuato fra la convocazione dei comizi elettorali e il giorno antecedente lo svolgimento della consultazione) purché la spesa documentata sia inerente alle consultazioni elettorali oggetto del presente controllo, considerato che l'art. 21, comma 4, lett. a) del DPR 633/1972 consente l'emissione di fatture differite per le prestazioni di servizio.

---

<sup>6</sup> Alle spese dei candidati, infatti, è riferibile la stessa classificazione di cui all'art. 11, L. n. 515/1993, utilizzabile con riguardo alle spese di lista e che l'unica differenza fra tali due aggregati è desumibile dal disposto dell'art. 7, comma 2 per il quale “Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6.”

Ciò doverosamente premesso, il Collegio osserva che l'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 pone un limite massimo quantificato nell'importo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali facendo rinvio, per ciò che attiene alla tipologia di spese elettorali ammesse, all'art. 11 della legge n. 515/1993 ed al regime differenziato previsto dai commi primo e secondo.

Quelle di cui al 1° comma<sup>7</sup> sono strettamente inerenti alla campagna elettorale, cioè riferibili esclusivamente alla stessa. Tali spese, quindi, possono essere inserite per il loro intero ammontare.

Diversamente, quelle di cui al comma 2<sup>8</sup> sono, per espresso disposto normativo, calcolate in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate. Rispetto a queste ultime sono maturati vari indirizzi interpretativi in ordine alle modalità di calcolo.

Stante, comunque, la non chiara indicazione normativa e preso atto delle diverse interpretazioni, questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento<sup>9</sup>, che esonera dall'onere della prova per spese generali fino a concorrenza di un importo pari al 30% delle spese documentabili e documentate, apparendo ragionevole che dette spese, aventi carattere strumentale all'organizzazione della campagna elettorale, subiscano variazioni di segno direttamente proporzionale rispetto a quelle tracciabili in via autonoma. In conseguenza il Collegio ha ritenuto che la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 1993, come richiamato dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2012, sia correttamente effettuata commisurando la percentuale del 30% per spese di cui al comma 2 alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1, nelle quali vanno incluse tutte le spese analiticamente documentate, ancorché appartenenti a tipologie che ne consentirebbero la consuntivazione *a forfait*, cioè senza documentazione probativa.

---

<sup>7</sup> Si tratta delle spese relative a: a) produzione, acquisto o affitto (*rectius*, locazione) di materiali e mezzi per la propaganda; b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri; c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo; d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali; e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

<sup>8</sup> Spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi.

<sup>9</sup> 10Cfr. Collegio di controllo Piemonte, deliberazione n. 63/2014/CSE; Collegio di controllo Marche, Deliberazione n. 69/2014/CSE; Collegio di controllo Lazio, Deliberazione n. 153/2014/CSE.

### **3 PARTE SPECIALE**

#### **3.1 Mirco Righetto Sindaco - Grande Nord - Rinascere Chioggia**

La lista "Mirco Righetto Sindaco -Grande Nord - Rinascere Chioggia" ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 3-4 ottobre 2021.

In data 21 dicembre 2021 perveniva alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 12992 la dichiarazione sottoscritta dal delegato di lista "Mirco Righetto Sindaco -Grande Nord - Rinascere Chioggia" che la medesima non ha sostenuto spese né ha ricevuto alcun contributo per le elezioni amministrative del comune di Chioggia.

Conclusivamente il collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista in epigrafe.

#### **3.2 Chioggia Sempre! Daniele Stecco Sindaco**

La lista "Chioggia Sempre! Daniele Stecco Sindaco" ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 3 - 4 ottobre 2021.

In data 30 novembre 2021 perveniva alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 12581, la dichiarazione sottoscritta dal candidato sindaco "Chioggia Sempre! Daniele Stecco Sindaco" che la medesima non ha sostenuto spese né ha ricevuto alcun contributo per le elezioni amministrative del comune di Chioggia.

Conclusivamente il collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista in epigrafe.

#### **3.3 Movimento 5 Stelle 2050**

La lista del "MOVIMENTO 5 STELLE 2050" ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 3-4 ottobre 2021.

In data 30 novembre 2021 perveniva alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 12582, la dichiarazione sottoscritta dal candidato sindaco "MOVIMENTO 5



STELLE 2050" che la medesima non ha sostenuto spese né ha ricevuto alcun contributo per le elezioni amministrative del comune di Chioggia.

Conclusivamente il collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista in epigrafe.

### **3.4 Partito Democratico Lucio Tiozzo Sindaco**

La lista "Partito Democratico Lucio Tiozzo Sindaco" ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 3 - 4 settembre 2021.

La rendicontazione è stata sottoscritta dal tesoriere della lista ed inviata alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 13020 del 22 dicembre 2021.

Le spese per la campagna elettorale rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 19.400,00. Inoltre, è stato rispettato il limite in percentuale delle spese di cui all'art. 11 comma 2 in conformità al criterio indicato nella parte generale del presente referto. Considerato il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune risultante dai dati ufficiali messi a disposizione dal Ministero dell'interno si riscontra l'osservanza del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5 della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta ha evidenziato quanto segue:

Tra le spese elettorali della lista figura un contributo pari ad € 4.000 versato dal Partito Democratico sezione Chioggia al sig. Crosara Massimo con la causale "*contributo elettorale a candidato sindaco Lucio Tiozzo*". Tale spesa non pare rientrare tra quelle elencate dall'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515.

Il rendiconto delle spese elettorali di cui all'art. 11 comma 1 della citata legge deve pertanto essere depurato dall'importo su indicato e la spesa essere dichiarata irregolare. Inoltre, si segnala che il bonifico è avvenuto in data 09/11/2021 quindi ben oltre il periodo elettorale individuato ai sensi dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Emerge dalla documentazione che la lista ha ottenuto finanziamenti da società private per un importo complessivo pari ad € 4.00010. Per le vie brevi sono state richieste integrazioni documentali al fine di operare un controllo sull'avvenuto rispetto da parte della lista dell'art. 7 legge n. 195/1974, il quale stabilisce al secondo comma che: "Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge."

È stata fornita la documentazione richiesta.

Conclusivamente il collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista in epigrafe, **fatta eccezione, come detto, per il contributo di € 4.000 versato dal Partito Democratico sezione Chioggia al sig. Crosara Massimo con la causale "contributo elettorale a candidato sindaco Lucio Tiozzo"** che non rientra tra le spese elencate dall'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 ed il cui bonifico è avvenuto al di fuori del periodo elettorale individuato ai sensi dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (in data 09/11/2021).

---

<sup>10</sup> L. 659/191 co. 3: *Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro tremila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.*

### **3.5 Chioggia Riparte Lavoro Competenza Ambiente Lucio Tiozzo Sindaco**

La lista “Chioggia Riparte lavoro Competenza Ambiente Lucio Tiozzo Sindaco” ha partecipato alle elezioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 3 – 4 ottobre 2021. In data 24 dicembre 2021 perveniva alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 13066, la dichiarazione sottoscritta dal presentatore della lista “Chioggia Riparte lavoro Competenza Ambiente Lucio Tiozzo Sindaco” che la medesima non ha sostenuto spese né ha ricevuto alcun contributo per le elezioni amministrative del comune di Chioggia. Conclusivamente il collegio sulla base della documentazione prodotta e dell’esito dell’attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista in epigrafe.

### **3.6 Obiettivo Chioggia L’Alternativa per la mia Città**

La lista “Obiettivo Chioggia L’Alternativa per la mia Città” ha partecipato alle elezioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 3 - 4 ottobre 2021.

La rendicontazione è stata sottoscritta dal delegato di lista ed inviata alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 12214 del 18 novembre 2021.

Le spese per la campagna elettorale rientrano nella tipologia di cui all’art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 1.436,68.

Considerato il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune risultante dai dati ufficiali messi a disposizione dal Ministero dell’interno si riscontra l’osservanza del limite di spesa previsto all’art. 13, comma 5 della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il collegio sulla base della documentazione prodotta e dell’esito dell’attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista in epigrafe.

### **3.7 Energia Civica Con Voi per Chioggia**

La lista “Energia Civica Con Voi per Chioggia” ha partecipato alle elezioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 3-4 ottobre 2021.

La rendicontazione è stata sottoscritta dal tesoriere della lista ed inviata alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 11882 del 29 ottobre 2021.

Le spese per la campagna elettorale rientrano nella tipologia di cui all’art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 2.691,98. Inoltre, è stato rispettato il limite in percentuale delle spese di cui all’art. 11 comma 2 in conformità al criterio indicato nella parte generale del presente referto. Considerato il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune risultante dai dati ufficiali messi a disposizione dal Ministero dell’interno si riscontra l’osservanza del limite di spesa previsto all’art. 13, comma 5 della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il collegio sulla base della documentazione prodotta e dell’esito dell’attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista in epigrafe.

### **3.8 Chioggia Protagonista per Armelao Sindaco**

La lista “Chioggia Protagonista per Armelao Sindaco” ha partecipato alle elezioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 3-4 ottobre 2021.

In data 29 dicembre 2021 perveniva alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 13129, la dichiarazione sottoscritta dal capolista “Chioggia Protagonista per Armelao Sindaco” che la lista non ha sostenuto spese né ha ricevuto alcun contributo per le elezioni amministrative del comune di Chioggia.

Conclusivamente il collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista in epigrafe.

### **3.9 Forza Italia Berlusconi per Chioggia**

La lista "Forza Italia Berlusconi per Chioggia" ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 3-4 ottobre 2021.

In data 21 dicembre 2021 perveniva alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 12996, la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante delegato della lista "Forza Italia Berlusconi per Chioggia" che la medesima non ha sostenuto spese né ha ricevuto alcun contributo per le elezioni amministrative del comune di Chioggia.

Conclusivamente il collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista in epigrafe.

### **3.10 Giorgia Meloni Fratelli d'Italia**

La lista "Giorgia Meloni Fratelli d'Italia" ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 3-4 ottobre 2021.

La rendicontazione è stata sottoscritta dal coordinatore della lista ed inviata alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 12065 del 10 novembre 2021.

Le spese per la campagna elettorale rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 1.175,20.

Considerato il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune risultante dai dati ufficiali messi a disposizione dal Ministero dell'interno si riscontra l'osservanza del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5 della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista in epigrafe.

### **3.11 Lega Salvini Liga Veneta**

La lista "Lega Salvini Liga Veneta" ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 3-4 ottobre 2021.

In data 18 novembre 2021 perveniva alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 12213, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della lista "Lega Salvini Liga Veneta" che la medesima non ha sostenuto spese né ha ricevuto alcun contributo per le elezioni amministrative del comune di Chioggia.

Conclusivamente il collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista in epigrafe.

# INDICE

1	PREMESSA.....	1
2	PARTE GENERALE.....	4
2.1	SOGGETTI PASSIVI E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO .	4
2.2	ATTIVITÀ SANZIONATORIA .....	5
2.3	PROCEDURE, METODOLOGIE ED ESITI DEL CONTROLLO .....	7
3	PARTE SPECIALE .....	12
3.1	Mirco Righetto Sindaco – Grande Nord – Rinascere Chioggia.....	12
3.2	Chioggia Sempre! Daniele Stecco Sindaco.....	12
3.3	Movimento 5 Stelle 2050 .....	12
3.4	Partito Democratico Lucio Tiozzo Sindaco.....	13
3.5	Chioggia Riparte Lavoro Competenza Ambiente Lucio Tiozzo Sindaco .....	15
3.6	Obiettivo Chioggia L’Alternativa per la mia Città .....	15
3.7	Energia Civica Con Voi per Chioggia.....	16
3.8	Chioggia Protagonista per Armelao Sindaco .....	16
3.9	Forza Italia Berlusconi per Chioggia .....	17
3.10	Giorgia Meloni Fratelli d’Italia .....	17
3.11	Lega Salvini Liga Veneta .....	18







